



n. 1/2021 Acc Sovraind.

IL TRIBUNALE DI RIMINI

SEZIONE CIVILE

Il Giudice Delegato Dr Francesca Miconi

Letto il ricorso per la ammissione al procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento (per accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti) proposto da

MAURO VAIRANI DANIELE (CF MRVDNL57H24H294B)

Avv Maura Vadalà

Visti gli artt 7 e ss L 3/2012 ;

rilevato che a norma dell'art 10 L 3 /2012 il Giudice , a seguito del deposito della domanda, è chiamato a valutare la legittimità del procedimento con specifico riferimento alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità sostanziali e formali della procedura, la carenza di ragioni ostative all'omologazione, la mancanza, nei contenuti della proposta, di violazioni a norme imperative, essendo espressamente prevista la verifica che la proposta soddisfi i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 della legge stessa;

Rilevato che nella fattispecie il debitore - che intende ristrutturare debiti sia personali , sia relativi alla sua impresa individuale (noleggio di autovetture con conducente), la cui attività intende proseguire:

1- è in possesso del requisito soggettivo per accedere alla procedura di sovraindebitamento: egli infatti è un piccolo imprenditore commerciale, non assoggettabile a fallimento per assenza del requisito dimensionale indicato dall'art 1 LF;

2- non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L 3/2012;



3- Non ha subito , per cause a lui imputabili , uno dei provvedimenti di cui agli artt 14 e 14 bis L 3/2012;

4 - non ha beneficiato in precedenza dell'esdebitazione;

5 - non risulta aver commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori

6- è residente in un Comune del circondario del Tribunale di Rimini;

7 – si trova in stato di sovraindebitamento, in quanto vi è perdurante squilibrio fra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile: quanto a questo aspetto, benché l'immobile di cui è proprietario abbia in valore superiore al debito complessivo maturato, tuttavia lo stesso – che è l'abitazione assegnata giudizialmente alla ex compagna del debitore , la quale vi abita con la figlia della coppia, minorenni (nata nel 2005) – non è liquidabile rapidamente ;

8- ha depositato la documentazione e fornito tutte le notizie di cui all'art 9 comma 2 L 3/2012 ; dovrà documentare l'avvenuto deposito della proposta , a cura dell'OCC, all'agente di riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli Enti locali, dell'ultimo domicilio fiscale del proponente, ex art 9 L 3/2012;

9- ha allegato alla proposta una relazione particolareggiata del professionista nominato per le funzioni dell'Organismo di Composizione della Crisi, contenente anche attestazione di fattibilità del piano ; in rapporto con la documentazione allegata dal debitore, le valutazioni contenute nella relazione risultano logiche e conseguenti;

10- ha formulato una proposta che non contrasta con disposizioni inderogabili di legge: con la precisazione che viene qui considerata ammissibile – non essendo possibile sottoporre al consenso dei creditori più alternative – una sola proposta , che deve essere individuata in quella meno favorevole, ma suscettibile di miglioramento : e dunque la "Ipotesi sub 4 " di pag 18 del ricorso:

-100% ai creditori prededucibili, (spese OCC, compenso advisor, compenso stimatore, imposta registro , spese di trascrizione;

-100% al creditore ipotecario

-100% ai creditori privilegiati

- 25,87% ai creditori chirografari

con previsione di soddisfazione di tutti i creditori al momento della vendita dell'immobile, nel febbraio 2022;



e con espressa previsione di possibilità di miglioramento fino al 100% della percentuale destinata ai chirografari, nonché del tempo di soddisfazione, ove l'immobile fosse venduto al primo esperimento di vendita, nel giugno 2021 ; nonché con possibilità di trattamenti migliorativi "intermedi" per i chirografari - 72,82%, oppure 46,73% - ove l'immobile fosse venduto, rispettivamente, al secondo esperimento (settembre 2021) oppure al terzo esperimento (dicembre 2021) ;

rilevato che il piano di realizzazione dell'attivo prevede la destinazione ai creditori del ricavato della vendita dell'immobile di proprietà , al netto della somma di € 36.600,00 che il debitore trattiene per destinarla alla erogazione del mantenimento in favore della figlia minore, come stabilito dal Tribunale, pari a € 200 mensili (€ 21.600) ed in altra parte (€ 15.000,00) a titolo di " ristoro" rispetto alla sua futura condizione di lavoratore anziano e percettore di modesta pensione; l'importo complessivamente messo a disposizione della procedura ammonterebbe quindi ad € 155.400,00 , o la somma minore derivante dai ribassi nei tentativi di vendita dell'immobile, a fronte di un debito complessivo di € 120.432,29 e di crediti prededucibili di € 25.771,83; il debitore intende proseguire la sua attività di noleggio con conducente, trattenendo per sé l'azienda (composta di due autovetture e due licenze) e prevede di affrontare i costi dell'impresa e le sue necessità di mantenimento con i proventi di detta attività;

ritenuto pertanto che possa farsi luogo alla fissazione dell'udienza per la verifica della adesione dei creditori destinatari della proposta , salva ogni ulteriore valutazione in fase di omologa, a norma dell'art 10 comma 1 L 3/2012;

fissa

l'udienza del 27-5-2021 ore 12,30 per la verifica dell'accordo, assegnando ai ricorrenti termine per la comunicazione ai creditori di proposta e decreto fino al 5 aprile 2021 ;

- dispone che la proposta ed il presente decreto siano pubblicati sul sito Internet del Tribunale di Rimini entro tre giorni dalla comunicazione di questo provvedimento, a cura e spese di parte ricorrente;
- ordina la trascrizione del presente decreto, a cura dell'OCC, , presso gli uffici competenti;
- dispone che fino alla definitività del provvedimento di omologazione non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali o sequestri



conservativi, o acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio dei debitori proponenti, da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore, ad eccezione dei titolari di crediti impignorabili;

- avverte i debitori che fino alla data di omologazione dell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione potranno essere compiuti solo con l'autorizzazione del Giudice, a pena di inefficacia nei confronti dei creditori anteriori.

Si comunichi.

Rimini, 6-3-2021

Il GD

Dr Francesca Miconi

